



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001128/P

Del 23/10/2015 12 03 42

Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VII, I, II e IV Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Riordino del servizio idrico"
(Reg. Gen. n. 80)**

Ad iniziativa del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle
Depositata il 22 ottobre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare permanente per l'esame;

I, II e IV Commissione Consiliare permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 23 OTT. 2015

IL PRESIDENTE

Ris'Am



Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle Regione Campania

Al Presidente del Consiglio regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Rosa D'Amelio

Prot. Gen. 2015.0014373/A

Del 22/10/2015 12.20.15

Da CR A SERASS

OGGETTO: Proposta di legge sul riordino del servizio idrico

Si trasmette in allegato alla presente la proposta di legge regionale a cura del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle per il Riordino del Servizio Idrico Integrato in Campania, che disciplina l'organizzazione e la gestione pubblica e la fase di transizione verso la ripubblicizzazione, in ambito regionale, delle risorse idriche e del servizio idrico integrato, assumendo il principio che la disponibilità e l'uso dell'acqua potabile, nonché dell'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni umani, costituiscono diritti inviolabili ed inalienabili della persona.

Il Presidente del Gruppo consiliare
Valeria Ciarambino

ATTIVITA' REGIONALE
REG. GEN. 80

1/15 Assemblea
22.10.15

Proposta di legge regionale

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Regione Campania

Schema di Progetto di Legge Regionale per il riordino del servizio

ad iniziativa dei consiglieri:

Michele Cammarano

Valeria Ciarambino

Luigi Cirillo

Maria Muscarà

Tommaso Malerba

Gennaro Saiello

Vincenzo Viglione

Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Campania

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 80

re

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel corso della prima seduta del Consiglio regionale della Campania, il gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle aveva chiesto a tutti i consiglieri di promuovere quale primo provvedimento della X legislatura la ripubblicizzazione del servizio idrico in Campania, da attuarsi in tempi brevissimi, nel rispetto dell'esito referendario del 2011 e dato che il diritto all'acqua, bene essenziale, si è a poco a poco trasformato per i campani in un lusso, in un onere insostenibile.

Considerato che nel 2011 si è svolto un referendum con il quale i proponenti cittadini aderenti al Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua puntavano a favorire la gestione pubblica del servizio idrico integrato;

Considerato altresì che l'esito favorevole del referendum costituisce una chiara manifestazione di volontà dei cittadini italiani che nell'esercizio della democrazia diretta hanno vincolato il legislatore all'adozione di norme che favoriscano la gestione pubblica e la ripubblicizzazione, ove privatizzato, del servizio idrico integrato;

Considerato, infine, che l'adozione di una norma che favorisca la gestione privata violerebbe lo spirito dell'esito referendario, esponendo l'Ente alle censure della Corte Costituzionale, con il conseguente rallentamento delle attività con pregiudizio per i cittadini e per l'ambiente;

Tutto ciò premesso,

i consiglieri del Gruppo consiliare del M5S hanno valutato di fare propria e sottoscrivere la proposta di legge per il Riordino del Servizio Idrico Integrato in Campania del Coordinamento Campano per la Gestione Pubblica dell'Acqua, che disciplina l'organizzazione e la gestione pubblica e la fase di transizione verso la ripubblicizzazione, in ambito regionale, delle risorse idriche e del servizio idrico integrato, assumendo il principio che la disponibilità e l'uso dell'acqua potabile, nonché dell'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni umani, costituiscono diritti inviolabili ed inalienabili della persona.

Pertanto, detta proposta di legge si pone i seguenti obiettivi: tutela della risorsa e della sua qualità, ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e gestione dello stesso mediante strumenti di democrazia partecipativa. In particolare essa contiene le seguenti previsioni:

- rispettare l'esito referendario del 2011, chiara manifestazione di volontà dei cittadini all'adozione di norme che favoriscano la gestione pubblica e la ripubblicizzazione del servizio idrico;
- tutelare il diritto di ciascun individuo al minimo giornaliero nella misura di 50 litri pro capite al giorno, secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quale condizione essenziale per la vita umana;
- restituire il potere nelle mani delle amministrazioni locali, ripristinando le funzioni fondamentali delle Assemblee degli Enti Locali così come previste nella L.R.C. 14/1997;
- mantenere i confini degli Ambiti Territoriali Ottimali entro quelli definiti dalla L.R.C. 14/1997 per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato;
- prevedere istituti di partecipazione democratica dei cittadini e dei comitati territoriali operanti da anni sul territorio.

VR

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta aggravio di spesa per il bilancio regionale restando ogni costo di funzionamento delle Strutture a carico degli enti locali ricadenti in ciascun ambito ed il SII gestito attraverso gli introiti della relativa tariffa.



Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE

Capo I - Principi e norme generali

Art. 1 – Oggetto, finalità e principi generali

Art. 2 - Definizioni

Capo II - Organizzazione del Servizio idrico Integrato

Art. 3 - Competenze della Regione e degli Enti Locali

Art. 4 - Ambiti Territoriali Ottimali

Art. 5–Struttura degli Enti di Governo d'Ambito (E.G.A.T.O.)

Art. 6- Statuto

Art. 7 - Assemblee d'Ambito

Art. 8- Funzioni delle Assemblee d'Ambito

Art. 9- Funzioni dei Consigli d'Ambito

Art. 10 - Presidente e Vicepresidente del Consiglio d'Ambito

Art. 11 – Il Direttore

Art. 12 – ATO prevalente

TITOLO II - GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 13 - Piano d'ambito

Art. 14 - Affidamento e gestione del servizio idrico integrato

Art. 15 - Tariffa

Art. 16 - Reti e Infrastrutture

Art. 17 – Controllo

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Art. 18 – Referendum

Art. 19 – Delibera di Iniziativa comunale e popolare

Art. 20 – Tutela degli utenti

Art. 21 – Comitato

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Transizione al nuovo assetto gestionale

Art. 23 - Clausola valutativa

Art. 24- Abrogazioni

Art. 25 - Entrata in vigore

2

TITOLO 1—DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE

Capo I — Principi e norme Generali

Articolo 1

Oggetto, finalità e principi generali

1. La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione pubblica delle risorse idriche e del servizio idrico integrato nella Regione Campania, nel rispetto della normativa europea e statale.
2. La presente legge ha come obiettivo la definizione del governo e della gestione pubblici e partecipativi del servizio idrico integrato, in grado di garantire un uso sostenibile e solidale delle risorse idriche, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio e con l'applicazione di un meccanismo di perequazione tariffaria che tenga conto anche della composizione del nucleo familiare e delle fasce di reddito.
3. Il servizio idrico integrato deve essere pubblico e gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale cooperazione con gli enti locali, nonché nel rispetto del referendum popolare del 2011.
4. La regione Campania e gli enti locali del territorio regionale perseguono il bilanciamento fra offerta e domanda idrica per uso civile, nel rispetto ecocompatibile con gli altri usi produttivi e ambientali. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione dalla legislazione statale e dalla presente legge, riconoscono che l'acqua è un bene essenziale per la vita umana e assicurano la disponibilità e l'uso dell'acqua potabile a tutti gli abitanti della regione. La disponibilità e l'uso dell'acqua potabile, nonché dell'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni umani, costituiscono diritti inviolabili ed inalienabili della persona.
5. Ai fini dei commi precedenti, la regione Campania difende e garantisce l'approvvigionamento dell'acqua, tutela il diritto di ciascun individuo al minimo giornaliero nella misura di 50 litri pro capite al giorno, secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quale condizione essenziale per la vita umana, tutela la corretta utilizzazione delle risorse idriche secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e di risparmio delle risorse e di uso multiplo, anche attraverso la promozione della realizzazione e uso di reti duali, ferma restando la priorità per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione.
6. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
7. Va in ogni caso favorito l'utilizzo delle acque di recupero, nel rispetto dei parametri fisici, chimici e microbiologici secondo le norme vigenti e sulla base dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) **Servizio Idrico integrato**, l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- b) **Ambito Territoriale Ottimale**, la dimensione territoriale, perimetrata con legge regionale 14/94 e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento da parte degli enti locali, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
- c) **Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.)**, consorzi di comuni associati per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale, regolati da uno statuto che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.
- d) **Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale Prevalente** è l'Ente di Governo d'Ambito che utilizza in modo prevalente i servizi di captazione o adduzione o potabilizzazione forniti da un soggetto che svolge esclusivamente tali servizi, o in cui sono ubicati gli impianti dei servizi di depurazione asserviti ad una pluralità di ATO;
- e) **Assemblee d'ambito** gli organi deliberativi degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale, costituite dai sindaci e loro rappresentanti.
- f) **Consiglio d'Ambito**, rappresenta l'organo operativo dell'Ente di Governo d'Ambito (E.G.A.T.O.), ed è costituito da 7 sindaci eletti dall'Assemblea d'Ambito.

Capo II
Organizzazione del Servizio idrico Integrato

Articolo 3
Competenze della Regione e degli Enti Locali

- 1 La disciplina regionale del servizio idrico integrato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e comunitaria vigente in materia, è improntata al principio di separazione tra l'esercizio delle funzioni di programmazione e regolamentazione e quelle di gestione, nonché ai principi di differenziazione territoriale e di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.
2. Ai fini della distinzione delle funzioni di indirizzo, di programmazione e controllo da quelle di gestione, la Giunta Regionale istituisce un apposito ufficio, impiegando personale proprio.
3. I servizi di captazione e adduzione, nonché i servizi di distribuzione dell'acqua all'utenza, privata o pubblica, i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue sono di competenza degli Enti locali che la esercitano in forma associata nel contesto degli Ambiti Territoriali Ottimali attraverso gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.) di cui all'articolo 5 e secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.
- 4 Ai fini dell'attuazione della presente legge, la regione Campania, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, e fatte salve le attribuzioni statali, svolge le seguenti funzioni:
 - a) provvede alla pianificazione di settore e, in particolare, adotta ed approva il Piano di Tutela delle Acque e il Piano Regionale degli Acquedotti e i relativi aggiornamenti: provvede, altresì, al coordinamento e al controllo dei piani e programmi degli investimenti anche al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di settore;
 - b) vigila sulle attività degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), anche in via sostitutiva, mediante nomina di commissari ad acta, ed esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 152. Comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152:
 - c) la giunta regionale approva e trasmette entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto tipo di cui al successivo art.6.
5. La Giunta Regionale relaziona annualmente al Consiglio Regionale in merito allo stato del servizio idrico integrato.
- 6 Gli enti locali, attraverso gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.) di cui all'art. 5 della presente legge, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione pubblica, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.

Articolo 4
Ambiti Territoriali Ottimali

1. Il territorio della regione Campania è suddiviso in 5 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) come perimetrata con la legge regionale 14/97 e successive modifiche e integrazioni, per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152 e ss.mm.ii, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011. n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 e ss.mm.ii. L'ATO 2 (Napoli) è l'ambito territoriale prevalente ai sensi della delibera AEEGSI 643/2013.

2. La Regione può includere negli ATO, su richiesta di comuni singoli o associati interessati, anche comuni limitrofi di altre regioni o consentire a comuni della Campania di essere inseriti in ambiti contigui di altre regioni. Le richieste possono essere accolte, previa intesa con la regione contermina, nel rispetto dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione. Le intese vigenti all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora non venga esplicitata una diversa manifestazione di volontà da parte della regione contermina.

Articolo 5
Struttura degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.)

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3 bis del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 e ss.mm.ii., gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), rappresentano tutti i comuni e Città Metropolitane in essi ricadenti, che, ai fini della loro costituzione sottoscrivono lo statuto, disciplinata al successivo articolo 6, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione della presente legge regionale.
2. Gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.), hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, e contabile.
3. Gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.), sono dotati di un proprio patrimonio costituito da:
 - a) un fondo di dotazione versato dai comuni ricadenti in ciascun E.G.A.T.O., stabilito in percentuale al numero di abitanti di ciascun ente locale;
 - b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni;
 - c) le acquisizioni dirette effettuate dagli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), con mezzi propri.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, agli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.) si applicano le disposizioni di cui ai titoli I, II,III, IV, V, VI, VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
5. Gli organi degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale sono:
 - a) Assemblea d'Ambito
 - b) il Consiglio d'Ambito;
 - c) il Presidente;
 - d) il Direttore;
 - e) il Revisore unico;
5. L'istituzione degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.), non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 6
Statuto

1. Gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), associano i comuni e città metropolitane in essi ricadenti come previsto dall'allegato A alla presente legge, mediante la sottoscrizione dello statuto tipo approvato e trasmesso dalla Giunta regionale, da parte dei Sindaci dei Comuni ricadenti in ogni Ambito Territoriale Ottimale e ratificata ai rispettivi consigli comunali.
2. Lo statuto disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.) e dei suoi organi, in ottemperanza a quanto stabilito nella presente legge.
3. Qualora gli enti di cui al comma 1 non aderiscano agli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), nel termine di cui all'art. 5, comma 1 della presente legge regionale, come previsto dall'art. 147 comma 1 bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii il Presidente della Regione, previa apposita diffida ad ottemperare nel termine di trenta giorni, esercita i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'art. 172, comma 4.

Articolo 7
Assemblee d'ambito

1. Le Assemblee d'Ambito rappresentano l'organo deliberativo degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.).
2. I componenti delle Assemblee d'Ambito sono i sindaci e/o loro delegati dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale di cui all'allegato A della presente legge, in rapporto di 1 ogni 20000 ab. per un massimo di 15 rappresentanti per comune e almeno 1 rappresentante per i comuni con un num. di abitanti inferiore a 20000. La rappresentatività di componente sarà determinata in rapporto alla popolazione residente nel territorio di ciascuna comune.
3. Le sedute delle Assemblee d'Ambito sono valide con la presenza della metà dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni, fatti salvi i diversi casi previsti dalla Convenzione di cui all'art. 7, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti secondo criteri che tengano conto della popolazione residente e dell'estensione territoriale, anche essi stabiliti nella Convenzione.
5. Le convocazioni, i provvedimenti e gli atti approvati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente di Governo d'Ambito corrispondente, in sua assenza sui siti istituzionali degli enti convenzionati.
6. I componenti dell'Assemblea d'Ambito non percepiscono alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.

Articolo8
Funzioni dell'Assemblea d'Ambito

1. L'Assemblea d'Ambito esercita le seguenti funzioni:

- a) elegge il presidente dell'Assemblea che coordina i lavori;
- b) elegge il Consiglio d'Ambito costituito da 7 membri;
- c) approva il piano d'ambito di cui all'art. 12 e i relativi aggiornamenti;
- d) sceglie la forma di gestione pubblica;
- e) approva l'affidamento al gestore del servizio;
- f) approva la convenzione che regola i rapporti con i soggetti gestori del servizio, nonché il relativo disciplinare;
- g) approva, su proposta del Consiglio d'Ambito, la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- h) approva i criteri di ripartizione delle risorse da destinare agli interventi;
- i) elegge il revisore unico;
- j) approva i bilanci e i consuntivi dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.);
- k) determina la tariffa di base del servizio di cui all'art. 154, comma 4. del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152. da sottoporre all'approvazione dell'Autorità nazionale di regolazione del settore.
- l) approva, su proposta del Consiglio d'Ambito, la revisione tariffaria in applicazione delle direttive e delibere dell'autorità nazionale di regolazione del settore.

2. Il mancato esercizio delle proprie funzioni da parte dell'Assemblea d'Ambito comporta l'intervento in via sostitutiva della Regione, previa diffida ad adempiere in termini congrui rispetto alla funzione da espletare.



Articolo 9
Funzioni del Consiglio d'Ambito

Il Consiglio d'Ambito esercita le seguenti funzioni:

- a) predispone il piano d'ambito di cui all'art. 12 e i relativi aggiornamenti, anche sulla base delle proposte formulate dalle assemblee locali di cui al successivo art. 11 della presente legge;
- b) procede alla revisione tariffaria in applicazione delle direttive e delibere dell'autorità nazionale di regolazione del settore, da sottoporre all'Assemblea per la ratifica;
- c) formula proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano d'ambito;
- d) definisce gli standard qualitativi del servizio;
- e) predispone, attraverso i suoi uffici, la proposta di affidamento del servizio;
- f) predispone la convenzione per l'affidamento del servizio da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- g) predispone la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare da sottoporre all'assemblea per la ratifica;
- h) esercita, il potere sostitutivo di cui all'art. 152, comma 2. del D.L.gs. 3 aprile 2006 n. 152 in caso di gravi inadempienze del gestore, sostituendosi, previa diffida, al gestore stesso e provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi con spese a carico dell'inadempiente, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici. fermi restando i poteri di irrogazione delle penali. Nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento;
- i) approva i progetti delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;
- l) costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi previsti nei piani degli investimenti compresi nel Piano d'Ambito;
- m) richiede alla Regione la dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile.

Articolo 10
Presidente e Vicepresidente del Consiglio d'Ambito

1. In seno al Consiglio d'Ambito, nella seduta di insediamento, viene nominato il Presidente dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), unitamente ad un suo vice che ha funzioni vicarie in caso di impedimento e/o assenza del Presidente.
2. Il Presidente ha funzioni di rappresentanza e di coordinamento delle attività, dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.) e dei lavori del Consiglio d'ambito.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'Ambito.
4. Fino all'elezione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente anagraficamente più anziano del Consiglio d'Ambito.

Art. 11
Il Direttore

1. I requisiti ed il procedimento di selezione del Direttore Generale e la sua durata in servizio sono stabiliti dallo statuto. Prima del termine di scadenza del suo mandato il Direttore può essere revocato dall'Assemblea solo per giusta causa.

2. Il Direttore sovrintende agli uffici dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.) dirigendone il personale ed inoltre:
 - a) esercita il controllo sull'operato del soggetto gestore del servizio idrico integrato ed in particolare accerta che la gestione avvenga in conformità alla convenzione di affidamento, al programma degli interventi e al piano finanziario di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della presente legge;
 - b) predispone le proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Ambito;
 - c) dispone le penalità da irrogare al gestore del servizio idrico integrato previste dal disciplinare di affidamento;
 - d) relaziona al Consiglio d'Ambito sulla congruità delle tariffe proposte dai gestori;
 - e) predispone i bilanci e i conti consuntivi dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.);
 - f) attiva i procedimenti concorsuali per le assunzioni di personale nonché per le forniture di beni e servizi;
 - g) sottoscrive i contratti e le autorizzazioni di competenza dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.);
 - h) esercita ogni altra funzione riservata per legge ai dirigenti.

Articolo 12
Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale Prevalente

1. L'EGATO prevalente (EGATO 2 Napoli) di cui all'art. 2 lett d) ha il governo e dispone l'affidamento della gestione pubblica delle opere idriche di rilevanza regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, ATO prevalente:
 - a) valuta e propone i criteri per assicurare che le tariffe per la cessione all'ingrosso favoriscano la congruenza degli oneri sull'intero territorio regionale e propone alla Regione Campania le perequazioni a farsi per assicurare il riequilibrio e il riassetto. Esso può essere conseguito anche attraverso un contributo ambientale da corrispondersi a favore degli Enti di Governo d'Ambito sul cui territorio sono presenti fonti di approvvigionamento di interesse regionale e utilizzate per il trasferimento interambito. Detto contributo, a destinazione vincolata, dovrà esclusivamente impiegarsi per le finalità per le quali è corrisposto;
 - b) affida la gestione pubblica delle opere idriche di rilevanza regionale.

TITOLO II **GESTIONE DEL SERVIZIO**

Articolo 13

Piano d'ambito

1. Il piano d'ambito per il servizio idrico integrato è predisposto e aggiornato dall'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.). Il piano d'ambito e i suoi aggiornamenti sono approvati dall'Assemblea d'Ambito.
2. Il piano d'ambito, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è costituito dai seguenti atti:
 - a) ricognizione delle infrastrutture;
 - b) programma degli interventi;
 - c) modello gestionale ed organizzativo;
 - d) piano economico finanziario.
3. Il piano d'ambito specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.
4. Il piano d'ambito è, di norma, aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge.
5. Entro 10 giorni dalla delibera di approvazione da parte dell'Assemblea d'Ambito, il piano d'ambito è trasmesso alla Regione ai fini della valutazione di coerenza con la pianificazione regionale di settore e sottoposto alle procedure di controllo di cui all'art. 16 comma 3. Acquisita la valutazione positiva della Regione, il Piano è inviato all'Autorità nazionale di settore per la verifica della corretta redazione dello stesso, così come previsto dal DPCM 20 luglio 2012 art. 3 comma e).
6. In fase di prima attuazione della presente legge regionale, l'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.) predispone il piano d'ambito entro 12 mesi dalla sottoscrizione dello statuto di cui al precedente art. 6.

Articolo 14
Affidamento e gestione del servizio idrico integrato

1. Al fine di garantire che la gestione sia pubblica e risponda a principi di efficienza, efficacia ed economicità, l'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), provvede all'affidamento del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del successivo comma 5.
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono ammessi affidamenti disposti in modalità difformi da quelle di cui al precedente comma 1.
3. I rapporti tra l'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), ed il soggetto gestore del servizio sono regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare predisposti dal Consiglio d'Ambito sulla base delle convenzioni tipo adottate dall'Autorità nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 151 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
4. L'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), effettua il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del gestore. A tal fine, i rappresentanti dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.) possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato, anche nelle fasi di costruzione.
5. L'Ente Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.) acquisisce e aggiorna i dati e le informazioni relative alle gestioni attive sul territorio dell'ATO. Ai fini di tale ricognizione la Regione, gli enti locali, i gestori e gli altri soggetti che esercitano funzioni relative al servizio idrico integrato sono tenuti a collaborare e supportarle. Nel caso in cui l'inadempimento in merito alla trasmissione delle informazioni sia imputabile ad un gestore privato, l'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), previa diffida ad adempiere nel termine di 10 giorni, può comminare sanzioni amministrative pecuniarie proporzionali alla gravità dell'inadempimento e alle relative conseguenze.

Articolo 15

Tariffa

1. L'Assemblea d'Ambito, in ragione delle competenze indicate all'articolo 7 della presente legge, provvede all'approvazione del piano economico finanziario incluso nel piano d'ambito, ai sensi dell'articolo 149, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e predispone la tariffa di base nell'osservanza del metodo tariffario approvato dalla Autorità nazionale di settore.
2. L'atto di predisposizione della tariffa di cui al comma 1 è adottato dall'Assemblea d'Ambito, in conformità ai criteri e metodi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 16
Reti e Infrastrutture

1. Ai sensi dell'articolo 143, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006. n.152 gli acquedotti le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche presenti sul territorio della regione Campania, fanno parte del demanio, ai sensi degli art. 822 e seguenti del Codice civile, e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. È di competenza anche dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale(E.G.A.T.O.), la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'art.823 secondo comma, del codice civile.
3. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare, così come previsto dall'art. 153 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006. n. 152.

Articolo 17

Controllo

1. La Regione, attraverso il Dipartimento competente, esercita il controllo di sistema del servizio idrico integrato, provvedendo, in particolare, alla verifica di coerenza del piano d'ambito con la pianificazione regionale di settore, alla eventuale formulazione di rilievi e osservazioni al Piano d'Ambito ai fini dell'approvazione definitiva da parte dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), e alla formulazione di indirizzi e di linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio.
2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al precedente comma 1, i rappresentanti delle strutture regionali competenti possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti, il piano d'ambito ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Regione entro dieci giorni dalla deliberazione di adozione dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.). Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano d'ambito adottato, la Regione, anche ai fini della valutazione di coerenza con la pianificazione regionale di settore, comunica la propria valutazione, formulando eventuali rilievi e osservazioni cui l'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), si conforma con una nuova approvazione del piano, che dovrà nuovamente essere inviato alla Regione per le suddette verifiche di coerenza.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

articolo 18

Referendum

1. Possono promuovere referendum sugli atti dell'assemblea di cui all'art. 7:
 - a) i sindaci dei comuni e della Città Metropolitana aderenti all'EGATO rappresentativi di un quarto dell'assemblea d'ambito;
 - b) dieci consigli comunali rappresentativi del 10% della popolazione residente nell'EGATO;
 - c) 10.000 elettori residenti negli EGATO rappresentativi di una popolazione residente superiore ad un milione di abitanti;
 - d) 5.000 elettori residenti negli EGATO rappresentativi di una popolazione residente inferiore ad un milione di abitanti.
2. Il quesito referendario può avere contenuto abrogativo delle delibere con cui l'assemblea d'ambito approva ovvero non approva un dispositivo da chiunque proposto. Il quesito referendario può avere anche contenuto propositivo e di indirizzo sulle materie di competenza dell'EGATO. E' sempre ammesso il referendum sulla scelta ovvero sulla modifica della forma di gestione del servizio idrico integrato.
3. Non possono essere proposti referendum su materie diverse da quelle attribuite all'EGATO ovvero avverso gli atti che, in virtù di una disciplina obbligatoria, non possano avere contenuto diverso da quello adottato.
4. Partecipano alla consultazione referendaria gli iscritti alle liste elettorali dei comuni ricadenti nel territorio dell'EGATO interessato. La consultazione referendaria è valida qualunque sia l'affluenza al voto.
4. Il quesito referendario ha il valore di parere vincolante.

articolo 19

Delibera di iniziativa comunale e popolare

1. Possono proporre delibere all'assemblea d'ambito:
 - a) uno o più consigli comunali rappresentativi di una popolazione residente pari a 5.000 abitanti;
 - b) 1.000 cittadini residenti nel territorio dell'EG.A.T.O..
2. Le delibere di iniziativa comunale e popolare vengono poste all'ordine del giorno e discusse nella prima seduta dell'assemblea d'ambito successiva al deposito della proposta.
3. I consigli comunali ovvero i cittadini proponenti possono designare un rappresentante relatore nella seduta dell'assemblea d'ambito di cui al comma precedente.
4. Non sono ammesse le proposte di delibere di iniziativa comunale e popolare che siano contrarie a leggi e normative inderogabili.
5. L'assemblea d'ambito approva il regolamento attuativo degli articoli 18, 19 e 20 entro 3 mesi dalla elezione del Consiglio d'Ambito. La Regione, previa diffida all'EGATO ad adottare il regolamento in 30 giorni, esercita i poteri sostitutivi approvando il regolamento attuativo con Delibera di Giunta Regionale.

Articolo 20
Tutela degli utenti

1. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare per iscritto all'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), reclami, istanze e segnalazioni dopo che i gestori interessati non abbiano risposto alla medesima richiesta a loro preventivamente inviata o, comunque, decorso inutilmente il termine specificamente previsto dal contratto di servizio per tali ipotesi che, qualora non previsto, deve intendersi di 30 giorni. Tramite apposita delibera del Consiglio d'Ambito, Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), individua le tipologie di istanze per le quali sono richieste determinate modalità di trasmissione e specifici contenuti minimi, i casi in cui le richieste possono pervenire contestualmente ai gestori e all'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), le modalità di valutazione della regolarità, completezza e fondatezza delle stesse, i casi e le modalità con cui informare i soggetti interessati sugli esiti dell'attività svolta.
2. Qualora riscontri la fondatezza di un reclamo o di un'istanza, l'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), invia una comunicazione al gestore, segnalando l'opportunità di intervento con eventuale applicazione delle penali previste dalle convenzioni di gestione per gli adempimenti di competenza. Copia della comunicazione viene inviata anche all'utente interessato.

Articolo 21
Il Comitato

1. In rappresentanza degli interessi degli utenti e ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, presso l'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), è istituito il Comitato degli utenti e dei portatori di interesse (Comitato). La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. L'E.G.A.T.O. fornisce gli strumenti operativi e determina le condizioni per il funzionamento del Comitato.
2. Il Comitato degli utenti e dei portatori di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni ha come principale obiettivo quello di concorrere al raggiungimento dello sviluppo sostenibile del servizio idrico integrato. In particolare:
 - a) coopera con l'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), e la Regione nello svolgimento delle rispettive attività;
 - b) tutela gli interessi degli utenti con riferimento ed attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;
 - c) fornisce indicazioni ed elabora proposte;
 - d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;
 - e) segnala all'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
 - f) trasmette, all'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del

servizio.

- g) formula proposte per la determinazione di meccanismi di partecipazione democratica alle decisioni dell'E.G.A.T.O.;
 - h) ha accesso diretto alla documentazione detenuta dall'E.G.A.T.O.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce la Carta regionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta regionale del servizio idrico integrato definisce le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22

Transizione al nuovo assetto gestionale

1. In fase di prima attuazione della presente legge regionale, nelle more della piena operatività degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), anche al fine di garantire un tempestivo avvio delle procedure di affidamento, la ricognizione di tutte le gestioni esistenti riferibili all'intero ciclo integrato del servizio, è condotta entro 60 giorni dalla costituzione degli E.G.A.T.O.. A tal fine, tutti gli enti titolari di affidamenti del servizio idrico ed i relativi gestori trasmettono informazioni, dati e documentazione in loro possesso entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine indicato, la Regione provvede senza indugio in via sostitutiva mediante la nomina del commissario ad acta.
2. Ai fini di quanto disposto dall'art. 1 e ai sensi delle norme di cui all'art. 13, gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), anche sulla base della ricognizione di cui al comma 1, provvedono all'affidamento della gestione pubblica del servizio idrico integrato nel rispetto delle modalità di affidamento previste dalla legislazione europea e nazionale.
3. In fase di prima attuazione della presente legge regionale, la fase transitoria dell'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinata dall'art. 172 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. In caso di anticipata cessazione delle gestioni in essere, gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), indicano le modalità di indennizzo al gestore uscente del valore contabile netto residuo degli eventuali investimenti non ancora ammortizzati, in applicazione delle direttive dell'Autorità nazionale di regolazione del settore, nonché le modalità e ricollocazione del personale da parte del gestore subentrante.
5. Il personale in servizio al 31/12/2012 appartenenti alle ex Autorità d'Ambito costituite in attuazione della L.R. 21 maggio 1997, il. 14, è trasferito agli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale, regionale e dal CCNL, di riferimento senza maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i relativi oneri rientrano nei costi di funzionamento dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), in applicazione dei criteri tariffari previsti dalla Autorità nazionale di regolazione di settore.
6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto.
7. Le gestioni commissariali costituite per la liquidazione degli Enti d'Ambito con deliberazione della Giunta regionale numero 813 del 27 dicembre 2012, confermate dalla

legge regionale numero 5 del 6 maggio 2013 cessano entro i sei mesi successivi alla costituzione del Consiglio d'Ambito degli Enti di Governo d'Ambito Territoriali Ottimali (E.G.A.T.O.). I commissari liquidatori, entro tale termine sono tenuti a depositare il bilancio di liquidazione alla Regione secondo le indicazioni del Dipartimento regionale finanza e contabilità nonché al trasferimento di tutti gli atti amministrativi. I beni mobili ed immobili, le risorse finanziarie residuali, i crediti e i debiti risultanti dal bilancio di liquidazione sono incamerati dagli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.). Al momento del deposito del bilancio di liquidazione si trasferiscono i contratti in essere per le forniture e i servizi e le vertenze in corso agli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.).

Articolo 23
Clausola valutativa

1. Al fine della corretta applicazione delle disposizioni della presente legge, anche in merito ad eventuali modifiche legislative, la Regione esercita il controllo sulla sua attuazione e ne valuta i risultati ottenuti. A tal proposito, con cadenza annuale la Giunta presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente legge nonché eventuali proposte migliorative.

2. La Regione promuove forme di valutazione partecipata coinvolgendo gli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (E.G.A.T.O.), cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Articolo 24

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nella Legge Regionale 21 maggio 1997 n. 14 e ss.mm.ii non compatibili con la presente legge.

Articolo 25

Entrata in vigore

1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Campania.



Handwritten signatures of several individuals, likely officials, at the bottom of the page. The signatures are in black ink and appear to be of various lengths and styles, some with initials and some with full names. The signatures are located in the lower right quadrant of the page, below the text of Article 25.